

Nel semestre invernale entrano in vigore i provvedimenti di **limitazione della circolazione per alcuni veicoli**, insieme ad **altre disposizioni** finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

La normativa regionale complessiva inerente: le limitazioni, le località soggette ed i tratti stradali interessati possono essere consultate cliccando il seguente link:

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213374630533&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277017319&pagename=DG_RSSWrapper

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

Misure per la limitazione del traffico veicolare

Dal 15 ottobre 2016 fino al 15 aprile 2017 sono in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria; l'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente **570 Comuni** ricadenti all'interno della **Fascia 1** e della **Fascia 2**.

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, **dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30**, e sono relative ai seguenti veicoli:

- **Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");**
- **Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel").**

Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le **nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nella Fascia 1 sempre nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30; per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, è in vigore il fermo permanente della circolazione in tutto il territorio regionale.**

Si conferma che non sono ancora stati disposti i fermi parziali permanenti degli **autoveicoli Euro 3 diesel** nei comuni di Fascia 1, in ragione della mancanza della disponibilità di risorse statali per il sostegno economico della misura. **Tuttavia potranno essere adottate misure restrittive alla circolazione di tali veicoli in ambito locale solo in caso di situazioni temporanee di protratto superamento dei limiti di qualità dell'aria.** Regione Lombardia e ANCI Lombardia, insieme ai diversi portatori di interesse che siedono al Tavolo Istituzionale Aria, stanno infatti collaborando per la predisposizione di un Protocollo volontario basato sull'attuazione di misure temporanee da assumersi a livello locale da parte dei Comuni aderenti in caso di perdurante fenomeno di superamento del limite giornaliero per il PM10; ulteriori comunicazioni sulle misure adottate in tal senso verranno fornite successivamente.

Il fermo della circolazione si applica all'**intera rete stradale** ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

- Delle autostrade;
- Delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.G.R. n.19709/2004;

- Dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- Veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- **Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:**
 1. Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 2. Veicoli di pronto soccorso sanitario;
 3. Scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con D.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con D.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
 4. Veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 5. Autovetture targate CD e CC.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- Veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- Veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttili, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;

- Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale; **la sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00** ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:

- Lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- Lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile

Nel periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** è disposto il **divieto** (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di **utilizzo di apparecchi per il riscaldamento** domestico alimentati a **biomassa legnosa** appartenenti alle seguenti categorie:

- Camini aperti;
- Camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63% (Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore).

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale ed ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai m. 300 s.l.m.

I **controlli** sono effettuati **dalle Province** -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si ricorda, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (**D.LGS n. 152/06 - TUA**) che prevede in generale il divieto di combustione **rientrando nella disciplina dei rifiuti**. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art. 182, comma 6 bis, del TUA per **finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana**.

Le disposizioni regionali introdotte con **LR n. 31/08** (come recentemente modificata dalla **LR 38/15**) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei **piccoli cumuli di tali residui** (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane). **Nei Comuni posti a quota inferiore** sono in vigore le disposizioni (introdotte dalla DGR n. 2525/14) che prevedono **il divieto di combustione dal 15 ottobre al 15 aprile**.

Le sanzioni applicabili in caso di violazioni sono quelle disposte dall'art. 256 del TUA e dall'art. 65 della LR 31/08.